

## **Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**

### **Le procedure di allerta e composizione delle crisi ed i possibili effetti in termini di *compliance* 231**

**Avv. Dario Moncalvo**

#### **ABSTRACT**

Il presente lavoro si pone l'obiettivo di fornire una breve rassegna delle novità di maggior rilievo venute alla luce con il varo del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14.02.2019).

In questa sede, attesa la vastità delle materie trattate e l'estrema rilevanza operativa delle nuove disposizioni, si è ritenuto opportuno richiamare esclusivamente le principali innovazioni apportate in tema di procedure di allerta, composizione assistita e regolazione delle crisi d'impresa, nonché quelle rilevanti in ottica di compliance aziendale, accennando ai possibili effetti e le interferenze che la riforma potrebbe avere in ottica di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001.

#### **1. Il percorso di avvicinamento alla riforma**

Come affermato da autorevole dottrina all'indomani dell'entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019, il nuovo Codice si presenta come una sorta di rivoluzione copernicana nell'ambito dell'approccio normativo alla crisi economico-finanziaria delle imprese e dei consumatori.

Esso, infatti, pare aver raggiunto l'intento – perseguito da oltre un decennio – di approntare una riforma organica alle procedure relative alla crisi d'impresa, resasi sempre più necessaria anche al fine di svecchiare l'impianto normativo esistente (incentrato principalmente sulla Legge fallimentare del 1942) e renderlo maggiormente in linea con le esigenze attuali del mondo imprenditoriale e finanziario, nonché con le esigenze di adeguamento ai principi dettati a livello sovranazionale.

Era altresì necessario porre fine a tutta una serie di stratificazioni normative e di progetti di legge accumulatisi negli ultimi 20 anni (i cui punti cruciali sono segnati dal D.Lgs. 5/2006, da numerosi provvedimenti in materia di concordato preventivo e da riforme delle procedure da sovraindebitamento, tra cui la L. 3/2012).

L'odierna riforma affonda infatti le sue radici nella costituzione della Commissione Rordorf, istituita con Decreto del Ministero di Giustizia 28.01.2015, cui è stato affidato l'incarico di elaborare proposte di interventi di riforma, ricognizione e riordino della disciplina delle procedure concorsuali.

Essa inoltre recepisce importanti spinte sovranazionali (tra cui si annoverano, in particolare, quelle derivanti dal Regolamento UE 848/2015, dalle Raccomandazioni della Commissione europea del 12.03.2014 e dai principi della *model law* elaborati in materia di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale - UNCITRAL), tutte fondate sulla necessità adeguare gli ordinamenti interni con strumenti in grado di permettere alle imprese sane in difficoltà finanziaria di ristrutturarsi in una fase precoce della crisi ed evitare così derive patologiche, tutelando di conseguenza non solo il valore dell'impresa stessa, bensì gli interessi dei creditori, dei dipendenti e dell'intera economia.

Si sentiva inoltre la necessità di un generale intervento – auspicato a livello internazionale – che liberasse la normativa in materia di procedure concorsuali dal tipico carattere repressivo e sanzionatorio, per lasciare il posto ad un impianto favorevole alla sopravvivenza delle imprese, caratterizzato dalla previsione di strumenti e misure di conservazione dei mezzi delle stesse e delle loro garanzie patrimoniali, anche in un'ottica di salvaguardia dei mercati interni e della continuità operativa ed economica.

L'esito degli intensi lavori della Commissione Rordorf è confluito – dopo quasi cinque anni – nella legge delega 155/2017, con la quale il Parlamento ha affidato all'Esecutivo il compito di emanare – entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge – uno o più decreti volti a riformare le procedure concorsuali, la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento ed il sistema di privilegi e garanzie.

Come è noto, dal provvedimento di cui sopra è scaturito l'odierno Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, varato nel gennaio scorso con l'emanazione del D.Lgs. 14/2019, il quale – terminata la prolungata fase di *vacatio legis* – andrà a sostituire definitivamente l'attuale impianto normativo.

L'entrata in vigore della maggior parte delle disposizioni del Codice, infatti, alla luce di quanto previsto dall'art. 389 dello stesso, è prevista decorsi 18 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, fatta esclusione per alcune disposizioni che saranno già in vigore dal 16.03.2019 tra cui si annoverano, in particolare, l'istituzione dell'Albo dei curatori, commissari giudiziali e liquidatori, le modifiche al codice civile relative al diritto societario della crisi d'impresa.

Quanto al regime transitorio, occorre sottolineare che tutte le procedure instaurate prima dell'entrata in vigore del Codice unitamente a quelle ancora pendenti saranno definite ancora secondo le disposizioni della previgente normativa così come previsto dall'art. 390 del Codice.

## **2. Le principali novità apportate dal D.Lgs. 14/2019**

Come si è visto nel paragrafo che precede, con la L. 155/2017, il Parlamento ha affidato al Governo il compito di giungere ad una riforma organica dell'intero impianto normativo concernente le procedure concorsuali, la composizione delle crisi da sovraindebitamento ed il sistema dei privilegi e delle garanzie, al fine di adeguare l'ordinamento interno alle istanze sovranazionali ed alle diffuse esigenze di garantire un approccio meno repressivo alle situazioni di embrionale sofferenza economica per le imprese ed i consumatori.

Tra le principali innovazioni richieste dalla legge delega, infatti, grande importanza rivestono quelle legate ad interventi di semplificazione della normativa complessiva, a partire dalle fondamentali lessicali e definitorie sino a giungere all'adozione di un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o dello stato di insolvenza, con il primario obiettivo – mosso altresì da esigenze di maggiore certezza del diritto – di determinare un significativo alleggerimento delle vigenti procedure e migliorare l'efficienza dell'intero sistema economico-finanziario.

In generale, come si è anticipato, attraverso l'intervento di riforma, viene auspicata una profonda inversione di tendenza che coinvolga in prima istanza gli operatori economici, attraverso la predisposizione di un impianto normativo votato alla anticipazione delle situazioni di crisi ed allo sviluppo di politiche di collaborazione e di tutela della continuità aziendale.

In tal modo, anche grazie alla istituzione di un concreto impianto premiale e di tutela reputazionale, potrà raggiungersi l'obiettivo principale del legislatore che consiste nel rendere le procedure fallimentari (ora di liquidazione giudiziale) l'elemento sanzionatorio da attivare solo quale *extrema ratio* dell'intero complesso normativo.

Quanto alle principali novità apportate dal D.Lgs. 14/2019 in attuazione della legge delega e dei principi in essa contenuti, si richiamano, per quanto qui di interesse:

1. una organica rivoluzione terminologica e definitoria, intervenuta anche al fine di risolvere i seri profili di criticità storicamente sorti a causa della laconicità degli impianti normativi preesistenti con riguardo ai concetti di "crisi" e di "insolvenza". Come si vedrà in seguito, viene pertanto fornita una precisa definizione della crisi di impresa e dell'insolvenza, nonché effettuata una completa rivoluzione lessicale correlata ai concetti ormai anacronistici di "fallito" e "fallimento";
2. la previsione di una significativa fase preventiva e anticipatoria della crisi d'impresa, caratterizzata dalla individuazione di oneri e strumenti di allerta e di procedure stragiudiziali di composizione delle crisi stesse, anche attraverso il coinvolgimento di organi di controllo, di determinate categorie di creditori e di Organismi istituiti *ad hoc*;
3. la razionalizzazione del procedimento giudiziale individuato per l'accesso agli strumenti di regolazione delle crisi, al fine di evitare inutili sovrapposizioni o duplicazioni tra le diverse procedure e garantire una più logica e uniforme estensione sistematica delle disposizioni.

Tale obiettivo risulta conseguito, tra il resto, attraverso l'unificazione degli aspetti procedurali relativi agli strumenti di regolazione delle crisi ed una profonda riforma delle regole relative alla giurisdizione ed alla competenza; con riguardo a quest'ultima, in particolare, si registra la previsione di un criterio univoco per l'attribuzione della competenza territoriale per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza diversi da quelli relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione, individuando quale competente il tribunale del luogo ove si trova il centro degli interessi

principali del debitore, definito dall'art. 27 del Codice sulla base della categoria di appartenenza del debitore e individuato, in una prospettiva di semplificazione, attraverso il ricorso a presunzioni assolute.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 27 del Codice, il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:

- per la persona fisica esercente attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale;
  - per la persona fisica non esercente attività d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma;
  - per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto dal punto che precede, con riguardo al legale rappresentante.
4. l'estensione delle categorie di destinatari dei procedimenti di accertamento e regolazione della crisi e delle situazioni di insolvenza; in base al disposto dell'art. 1 del Codice, infatti, rientrano tra i destinatari del novellato impianto normativo tutti i soggetti, siano essi consumatori, professionisti o imprenditori che esercitino, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica. Restano esclusi dall'ambito di applicazione della normativa esclusivamente lo Stato e gli altri Enti pubblici;
5. lo sviluppo di un complesso normativo caratterizzato da incentivi alla composizione stragiudiziale della crisi attraverso il ricorso a strumenti di regolazione, tra cui si annoverano:
- il piano attestato di risanamento, riservato alle ipotesi di continuità aziendale e idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
  - l'accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato dall'imprenditore (non minore, secondo i requisiti previsti dall'art. 2 del Codice) con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti e necessariamente corredato da un piano economico finanziario che ne consenta l'esecuzione;
  - l'accordo di ristrutturazione agevolato, stipulato anche solo in presenza del 30% dei creditori a condizione che il debitore non abbia proposto la moratoria dei crediti estranei all'accordo e non richieda misure protettive temporanee;

- la convenzione di moratoria – il cui ambito di applicazione è stato sensibilmente esteso, non essendo più riservato ai creditori che siano intermediari finanziari o banche – diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti la rinuncia al credito;
6. la revisione della disciplina relativa alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento destinate ai soggetti esclusi dalle procedure liquidatorie (tra cui rientrano i consumatori, i professionisti, gli imprenditori minori, gli imprenditori agricoli, le start-up innovative di cui al D.L. 179/2012) le quali risultano ora relativamente semplificate e caratterizzate da una maggiore tutela per i debitori; si sottolinea l'introduzione di una disciplina *ad hoc* per la risoluzione delle crisi da sovraindebitamento in ambito familiare, con la possibilità di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi, nonché un irrobustimento del ruolo degli Organismi di composizione della crisi (cd. OCC);
  7. la razionalizzazione della disciplina del concordato, che potrà assumere la forma del concordato in continuità aziendale diretta o indiretta – maggiormente valorizzato dalla novella e incentrato sul tentativo di risanamento dell'impresa attraverso il ripristino dell'equilibrio economico finanziario nell'interesse prioritario dei creditori, soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto della continuità aziendale – e del concordato con liquidazione del patrimonio;
  8. la riforma della disciplina del fallimento, sostituita ora dalla procedura di liquidazione giudiziale, caratterizzata, oltre che dalle innovazioni sopra citate relative al differente impianto lessicale ed alla estensione soggettiva, da una maggiore rapidità e concentrazione (che tuttavia non la rendono molto difforme da quanto previsto dalla normativa previgente), nonché da un approccio dalla minore portata repressiva in conseguenza della decozione;
  9. l'introduzione di specifiche misure per la regolamentazione unitaria delle crisi all'interno dei gruppi di imprese, di modo che sia possibile la presentazione di un'unica domanda di accesso alle procedure di concordato preventivo, di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione giudiziale quando la crisi o l'insolvenza abbiano investito le imprese appartenenti al medesimo gruppo, senza che questo determini l'unificazione delle rispettive masse attive e passive che mantengono la loro autonomia;
  10. rilevanti modifiche alle disposizioni contenute nel codice civile, in ragione dell'esigenza di adeguare l'ordinamento a quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 14/2019 con riferimento al dovere del debitore di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte ovvero – in caso di imprenditore collettivo – di adottare un assetto organizzativo adeguato alla tempestiva rilevazione dello stato di crisi ad all'assunzione delle

idonee contromisure; viene così operata una riforma dell'art. 2086 c.c. (relativo proprio ai doveri di gestione dell'impresa) ed una estensione dei destinatari dello stesso, nonché apportate una serie di modifiche volte a regolare e rendere efficiente l'organizzazione amministrativa e contabile delle società e responsabilizzare maggiormente gli amministratori rispetto agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale;

11. sul versante penalistico, oltre all'adeguamento lessicale con sostituzione del concetto di fallimento con quello di liquidazione giudiziale (ferma restando la continuità delle fattispecie criminose), il nuovo Codice raccoglie nel Titolo IX tutte le disposizioni relative ai:
  - reati commessi dall'imprenditore in liquidazione giudiziale (artt. 322 ss.);
  - reati commessi da persone diverse dall'imprenditore in liquidazione giudiziale (artt. 329 ss.);
  - reati commessi in caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa (artt. 341 ss.);
  - reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e reati commessi nella procedura di composizione della crisi (artt. 344 ss.);
12. l'intervento in tema di rapporti tra procedimenti penali e procedure concorsuali, con particolare riferimento all'incidenza delle misure cautelari reali sui beni destinati a soddisfare gli interessi dei creditori nell'ambito delle procedure di liquidazione giudiziale.

### **3. Il mutato impianto terminologico**

Come si è avuto modo di accennare nel capitolo che precede, uno dei primi interventi richiesti dal Parlamento con la legge delega riguardava la revisione dell'impianto definitorio previsto dalla precedente normativa fallimentare e complementare.

La ragione di tale richiesta risiede nella necessità – in linea con le sempre più frequenti sollecitazioni sovranazionali – di agevolare la riforma organica delle procedure concorsuali e garantire un complesso terminologico più omogeneo e conforme ai principi di anticipazione delle crisi e di tutela della continuità aziendale e dell'economia in generale.

In quest'ottica, in esecuzione del principio di delega di cui all'art. 2 comma 1 L. 155/2017, il Governo è intervenuto ponendo in essere una vera e propria riscrittura del previgente impianto lessicale, intervenendo in primo luogo mediante la soppressione dei concetti di "fallito" e "fallimento", termini che avevano assunto ormai una connotazione anacronistica e di stigmatizzazione sociale e diventati ormai antitetici rispetto ai principi auspicati a livello internazionale di anticipazione e prevenzione delle crisi e di salvaguardia – oltre che degli interessi dei creditori – della reputazione dei debitori.

Il Codice, pertanto, fornisce una completa revisione lessicale dei termini legati alla precedente legge fallimentare di cui al R.D. 267/1942, sostituendo il concetto di "fallimento" (unitamente a tutti i termini ad esso correlati) e con quello di "liquidazione giudiziale", adeguando altresì al nuovo impianto terminologico tutte le disposizioni normative previste dall'ordinamento, ivi comprese quelle di connotazione penalistica, ferma restando la continuità delle fattispecie incriminatrici.

L'impianto delineato dal Codice – richiamando la Relazione illustrativa al D.Lgs. 14/2019 – diviene così in linea con la tendenza già manifestatasi negli ordinamenti europei di *civil law* (tra cui quelli di Francia, Germania e Spagna) *volta ad evitare l'aura di negatività e di discredito, anche personale*, che storicamente si accompagna al termine "fallimento".

In ossequio ai principi dettati dal legislatore delegante, il Governo ha altresì affrontato la revisione dei concetti di "crisi" e di "insolvenza", spinto dalla necessità di porre fine agli annosi dibattiti interpretativi sorti a livello giurisprudenziale e dottrinale a causa della carenza di un precedente impianto definitorio in grado di tracciare con precisione la linea di demarcazione tra le situazioni di decozione e le mere fasi di sofferenza economica e di attribuire a ciascuno dei due termini una precisa collocazione temporale.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 2 del Codice, vengono pertanto ricondotte al concetto di "crisi" tutte le situazioni embrionali di sofferenza economico-finanziaria che – senza sfociare ancora nell'insolvenza del debitore – rendano quest'ultima come probabile a causa della inadeguatezza dei flussi di cassa a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.

La situazione di "insolvenza" si verifica, di conseguenza, quale stato avanzato della crisi del debitore, conclamata dalla manifestazione di circostanze (quali, ad esempio, i ripetuti inadempimenti) che dimostrino come il debitore abbia raggiunto una sofferenza tale da non riuscire più a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Tra le ulteriori innovazioni terminologiche degne di rilievo previste dal nuovo Codice, si richiamano i concetti di:

- "consumatore", la cui definizione è mutuata da quella prevista dal codice del consumo – vale a dire come persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta – con estensione anche alla persona fisica che sia contemporaneamente socia di società di persone, a condizione che il suo sovraindebitamento riguardi debiti esclusivamente personali;
- "impresa minore", la quale – sulla scorta della definizione di piccolo imprenditore prevista dalla L. Fall. – si configura in presenza di: i) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; ii) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della

liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; iii) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000;

- "grandi imprese", vale a dire le imprese che alla data di chiusura del bilancio superino due dei seguenti parametri: i) un totale dello stato patrimoniale di euro 20.000.000; ii) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni di euro 40.000.000; iii) una media di 250 dipendenti occupati durante l'ultimo esercizio;
- "gruppo di imprese", categoria che comprende l'insieme delle società, delle imprese e degli enti – escluso lo Stato – che, ai sensi degli artt. 2497 e 2545-septies c.c., sono sottoposti a direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto;
- "centro degli interessi principali del debitore" (cd. COMI), coincidente con il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi;
- "misure protettive", vale a dire quelle misure temporanee disposte dal giudice competente per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza;
- "misure cautelari", coincidenti nei provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiono secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Non si registrano, da ultimo, variazioni definitorie con riferimento al concetto di "sovraindebitamento", inteso come stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alle procedure liquidatorie.

#### **4. La nuova fase di allerta e le procedure di composizione assistita della crisi**

La novità connotata dal maggior indice di discontinuità rispetto alla previgente normativa riguarda l'implementazione delle misure preventive dell'insolvenza, realizzata attraverso l'istituzione di una fase di allerta volta ad individuare e far emergere situazioni di embrionale sofferenza economico-finanziaria, allo scopo di permettere l'adozione tempestiva di procedure di risanamento e di composizione assistita della crisi stessa.

Va precisato, invero, che un preliminare tentativo di introdurre nell'ordinamento nostrano una procedura anticipatoria dello stato di insolvenza era già stata effettuata con il Decreto sviluppo del 2012 a seguito del quale era stata introdotta – sulla scorta dell'*automatic-stay* statunitense – la disciplina della richiesta di accesso al pre-concordato, senza tuttavia sortire gli auspicati effetti preventivi.

Con il presente Codice, pertanto, il legislatore ha inteso accentuare maggiormente l'attenzione sull'aspetto anticipatorio, dando seguito alle istanze sovranazionali che chiedevano di attuare misure in grado di consentire alle imprese sane ma in difficoltà finanziaria di ristrutturarsi in una fase precoce della crisi.

Tale obiettivo viene raggiunto attraverso la previsione di strumenti di allerta, volti a rilevare tempestivamente gli indizi che facciano presupporre la presenza di una situazione di sofferenza che richieda la sollecita adozione di misure idonee alla sua composizione.

Trattasi di un sistema, pienamente in linea con le esigenze di tutela dei creditori e della continuità aziendale, che poggia sull'attribuzione di importanti oneri organizzativi e segnaletici in capo a tutti i soggetti coinvolti (organi di gestione, organi di controllo e creditori pubblici), così come disciplinato dagli artt. 12 e ss. del Codice.

In primo luogo, il Codice richiama quale strumento di allerta della crisi l'assolvimento degli obblighi organizzativi previsti in capo all'imprenditore ai sensi del riformato comma 2 dell'art. 2086 c.c. (gestione dell'impresa), a norma del quale *"l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale"*.

Come si vedrà altresì in seguito, questa disposizione attribuisce al debitore, specialmente se costituito in forma collettiva, il dovere di adottare un assetto organizzativo che sia in grado di rilevare tempestivamente lo stato di crisi e di assumere senza indugio le idonee iniziative necessarie a farvi fronte, facendo ricorso all'autonoma istanza di composizione della crisi.

In secondo luogo, l'art. 12 del Codice prevede il forte coinvolgimento degli organi di controllo societari e di revisione (art. 14) e di determinati creditori pubblici (art. 15) i quali rivestiranno un ruolo sempre più pregnante in ottica di anticipazione delle situazioni di crisi.

In capo agli organi di controllo societari grava infatti il compito di verificare che le funzioni amministrative dell'impresa si siano adoperate con continuità per mantenere un assetto organizzativo adeguato, garantire un equilibrio economico finanziario e fornire costantemente una previsione dell'andamento della gestione.

Essi, inoltre, rivestono un importante ruolo di impulso in ottica di emersione e anticipazione della crisi d'impresa: qualora dovessero ravvisare la sussistenza di indizi di una difficoltà economico-finanziaria, saranno tenuti ad effettuare una immediata segnalazione scritta all'organo amministrativo, motivando le ragioni del proprio intervento e stabilendo un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo dovrà riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese per far fronte alla situazione di allerta.

Significativa novità introdotta dal Codice riguarda, inoltre, la previsione di obblighi specifici di segnalazione in capo a determinati creditori pubblici qualificati (Agenzia delle entrate, INPS, Agente della riscossione).

Tali soggetti, storicamente fautori dell'aggravamento della sofferenza economico-finanziaria delle imprese, sono oggi investiti dell'obbligo (il cui inadempimento è sanzionato mediante la perdita di efficacia dei titoli di prelazione spettanti sui relativi crediti o l'inopponibilità degli stessi) di dare avviso scritto al debitore nel caso in cui la sua esposizione debitoria abbia superato un determinato livello di allerta (le cui soglie sono individuate con precisione nell'art. 14 del Codice), intimandolo a regolarizzare la situazione ovvero a presentare istanza per ricorrere agli strumenti di composizione o risoluzione della crisi.

In caso di inadempimento da parte del debitore a quanto richiesto (*rectius*, imposto) dagli organi di controllo e dai creditori qualificati, tali soggetti saranno tenuti a segnalare l'inerzia all'Organismo di Composizione della Crisi d'Impresa (cd. OCRI).

Per agevolare i processi di composizione assistita della crisi, il Codice ha previsto, infatti, l'istituzione, presso ciascuna Camera di Commercio, Industria e Artigianato, del suddetto Organismo, al quale, ai sensi dell'art. 16 del Codice, viene affidato il compito di ricevere le segnalazioni di cui sopra, gestire il relativo procedimento di allerta e di assistere l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione della crisi.

L'OCRI, riveste dunque un ruolo primario nel mutato panorama normativo, in quanto è l'organismo incaricato di curare tutte le successive fasi di composizione della crisi, siano esse giunte a seguito di autonoma istanza da parte del debitore, siano le stesse la conseguenza delle segnalazioni da parte dei creditori e degli organi di controllo.

Tra le principali attività svolte dall'Organismo – che opera per conto del proprio referente (individuato nel segretario generale della CCIA) o di un suo delegato e del Collegio degli esperti nominato *ad hoc* per ciascuna singola procedura – vi sono quelli di:

- audizione preliminare del debitore (da effettuarsi entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza o della segnalazione), che dovrà svolgersi in forma riservata e confidenziale;
- valutazione delle informazioni e dei dati assunti in merito alla sussistenza ed all'entità della crisi ovvero all'esistenza di crediti di imposta o altri crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, anche al fine di valutare se disporre l'archiviazione delle segnalazioni ricevute;
- in caso di confermata sussistenza della crisi, individuazione – di concerto con il debitore – delle possibili misure correttive atte a porre rimedio alla crisi e del termine entro cui il debitore deve riferire sulla loro attuazione;
- segnalazione agli autori delle segnalazioni delle eventuali inerzie o inadempienze del debitore chiamato ad assumere iniziative per porre rimedio alla crisi.

Elemento cruciale dell'impianto normativo è il procedimento di composizione assistita della crisi, disciplinato dagli artt. 19 ss. del Codice.

Tale fase è caratterizzata dalla presenza di un periodo di tre mesi (eventualmente prorogabili di ulteriori tre mesi) destinato alla ricerca di una soluzione concordata della crisi economico-finanziaria.

In questo periodo, il debitore sarà tenuto a far pervenire all'OCRI una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, nonché un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali, con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.

Il debitore può altresì dichiarare che intende presentare domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito o di apertura del concordato preventivo; in tal caso, l'OCRI provvede, su richiesta del debitore, ad attestare la veridicità dei dati aziendali.

Esaurito il termine massimo individuato ai sensi dell'art. 19 del Codice, qualora non sia stato ancora concluso un accordo con i creditori coinvolti e sia perdurante lo stato di crisi iniziale, il debitore sarà chiamato – entro 30 giorni – a presentare domanda di accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi previste dal Codice.

Tanto premesso, appare pacifico come lo scopo principale degli strumenti di allerta sopra descritti sia quello di permettere una anticipata rilevazione della situazione di difficoltà economico-finanziaria dell'impresa e consentirle così di accedere tempestivamente al procedimento incentrato sul tentativo di composizione assistita della stessa.

Gli strumenti di allerta, infatti, garantiscono la pronta individuazione di quelli che il legislatore definisce "indicatori della crisi", vale a dire gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, nonché i reiterati e significativi ritardi nei pagamenti dai quali possa desumersi l'inizio della crisi.

Tali indicatori, nello specifico, possono essere rilevati attraverso la comparazione con determinati indici significativi di salute economico-finanziaria dell'impresa, elencati dall'art. 13, tra i quali si annoverano quelli che misurano la sostenibilità degli oneri di indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi, sottoposti a rivalutazione da parte del CNCEC con cadenza quantomeno triennale.

Da ultimo, occorre sottolineare come le istanze di anticipazione e prevenzione delle situazioni di sofferenza economico-finanziaria su cui poggia l'intero impianto delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi trovano un deciso alleato nella previsione di specifiche misure volte a premiare la tempestività del debitore nel ricorso alle suddette procedure e la sua diligenza nei relativi adempimenti.

Tale previsione comporta un netto allontanamento rispetto alla normativa previgente, in cui le sole misure di anticipazione della crisi erano collegate esclusivamente ad effetti repressivi.

Con il nuovo Codice, al contrario, il legislatore ha inteso arricchire l'impianto preventivo di precisi incentivi legati alla pronta attivazione da parte degli imprenditori ed al rispetto delle procedure introdotte con la riforma.

Ai sensi dell'art. 25 del Codice, infatti, all'imprenditore che abbia presentato all'OCRI tempestiva istanza volta a prevenire l'aggravarsi della crisi e che ne abbia seguito in buona fede le indicazioni ovvero abbia proposto tempestivamente domanda di accesso a una delle procedure regolatrici delle crisi o dell'insolvenza, sono riconosciuti significativi benefici, tra cui si annoverano, in via esemplificativa:

- la riduzione degli interessi maturati sui debiti tributari durante la procedura di composizione assistita della crisi;
- la riduzione delle sanzioni e degli interessi tributari;
- la proroga dei termini per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;
- la previsione di una causa di non punibilità per taluni dei reati previsti dal nuovo Codice, limitatamente alle condotte poste in essere prima dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, qualora il danno sia di speciale tenuità ed il reo abbia tempestivamente presentato l'istanza all'OCRI ovvero la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, nonché la previsione di una circostanza attenuante qualora il danno non sia di speciale tenuità.

La previsione delle sopra richiamate misure premiali assume pertanto un ruolo decisivo in ottica di incentivo al ricorso agli strumenti di anticipazione e prevenzione della crisi, ponendosi altresì quale contraltare al disagio reputazionale che potrebbe disincentivare l'avvio delle procedure di allerta.

Tema della tutela reputazionale a cui il legislatore ha prestato molta attenzione, irrobustendolo anche attraverso la previsione di garanzie di riservatezza e confidenzialità che devono investire tutte le fasi delle procedure di allerta intraprese dinanzi all'OCRI.

Le nuove misure di anticipazione delle crisi, infatti, secondo la volontà del legislatore, non devono essere associate a condizioni patologiche e rimproverabili nei confronti dell'imprenditore, ma devono essere intese come un sintomo di grande attenzione nella gestione aziendale che viene esercitata – non ostante la presenza di una embrionale situazione di sofferenza economica – in modo sano e avveduto.

## **5. La gestione unitaria della crisi all'interno dei gruppi di imprese**

Uno degli ulteriori interventi significativi della riforma riguarda la previsione di una disciplina più organica per la regolamentazione delle crisi scaturite all'interno di più imprese appartenenti allo stesso gruppo e aventi ciascuna il centro di interessi principali nello Stato italiano.

Con l'avvento della nuova normativa, infatti, il legislatore si è posto l'obiettivo di risolvere le storiche difficoltà derivanti dalla presentazione di una pluralità di procedure provenienti dalle singole società che, pur avendo una loro rilevanza economica autonoma, appartengano ad un unico gruppo di imprese e siano assoggettate ad una direzione e coordinamento comune da parte della capogruppo.

Prima dell'odierna riforma, infatti, l'ordinamento nostrano non prevedeva una gestione unitaria della crisi di gruppo e non assegnava rilevanza alcuna

all'appartenenza di una eventuale società in crisi ad un gruppo di imprese, con ovvie ripercussioni in termini di equilibri economico-finanziari tra le società e di giustificazione delle pregresse operazioni infragruppo.

Con il Titolo VI del Codice, si è cercato pertanto di porre fine alle problematiche di cui sopra e di permettere una gestione unitaria e collegata della crisi sorta nei gruppi di imprese.

È stata quindi prevista la possibilità di presentare un'unica domanda di accesso alle procedure di concordato preventivo o di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti qualora la crisi o l'insolvenza abbiano investito imprese appartenenti al medesimo gruppo ed aventi il centro degli interessi principali in Italia.

È tuttavia necessario che sia integrata, anche formalmente, una attività di direzione e coordinamento secondo le disposizioni previste dal codice civile; la domanda di accesso alla gestione della crisi di gruppo dovrà contenere, infatti, analitiche informazioni sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese e indicare il registro delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità relativa all'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497-bis c.c..

La domanda unitaria di risoluzione della crisi potrà incentrarsi sulla presentazione di un piano di gruppo o di singoli piani reciprocamente collegati e interferenti e dovrà in ogni caso essere fondata su ragioni di maggiore convenienza e migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese rispetto allo sviluppo di eventuali procedure autonome.

Potranno quindi essere previste operazioni contrattuali e di riorganizzazione strutturale (fusioni, scissioni, etc.), nonché operazioni finanziarie infragruppo (coinvolgenti anche le società del gruppo non attinte dalla crisi) attestate da un professionista indipendente in termini di garanzia della continuità aziendale e di coerenza con l'obiettivo del migliore soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo.

Il piano unitario o i piani reciprocamente collegati e interferenti dovranno inoltre essere idonei a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria di ciascuna impresa aderente e dovranno assicurare il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria di ognuna ed essere quindi preferibili rispetto allo sviluppo di autonome procedure da parte di ciascuna singola società.

Una delle disposizioni di maggior interesse della disciplina delle crisi di gruppo riguarda, inoltre, la salvaguardia dell'autonomia giuridica dell'esposizione debitoria delle singole imprese.

Ai sensi dell'art. 284, comma 3 del Codice, infatti, il legislatore ha previsto, a fronte delle possibilità di riunire economicamente il piano di risanamento e di composizione dalla crisi, l'immutabilità delle rispettive masse attive e passive che continueranno a conservare la loro autonomia.

Da ultimo, si sottolinea come la riforma abbia previsto altresì la possibilità per i gruppi di imprese di accedere ad una procedura unitaria di liquidazione giudiziale dinanzi ad un unico Tribunale.

Tale processo può essere attivato qualora sussistano opportune forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi che possano garantire il migliore soddisfacimento dei creditori delle diverse imprese del gruppo, tenuto conto dei preesistenti reciproci collegamenti di natura economica o produttiva, della composizione dei patrimoni di ciascuna impresa e della presenza dei medesimi amministratori.

In tal caso, la procedura sarà affidata ad un unico giudice delegato, un unico curatore, nonché – in ossequio al principio di autonomia delle masse attive e passive – un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo.

## **6. Le possibili interferenze della nuova normativa sulla *compliance* aziendale ed in ottica di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001**

Come si è visto, la struttura portante della novella poggia sull'istituzione di una precisa fase anticipatoria della crisi di impresa, incentrata sullo sviluppo di strumenti di allerta e su adempimenti destinati a raggiungere in via stragiudiziale la composizione della crisi stessa e garantire così la continuità aziendale e la soddisfazione dei creditori.

Attore protagonista di tale fase sarà certamente il debitore, sia esso imprenditore individuale o collettivo, sul quale grava ora un preciso dovere di attenzione volto a garantire la pronta emersione delle situazioni di sofferenza dalle quali possa sfociare una crisi di insolvenza.

In base a quanto previsto dagli artt. 3 e ss. del Codice, infatti, il debitore sarà tenuto ad adottare tutte le misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e ad assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte, operando secondo i principi di trasparenza, veridicità e correttezza.

Ancor più impattante risulta la previsione relativa ai doveri dei debitori che siano costituiti quali imprenditori collettivi, sui quali ricade infatti il nuovo e preciso onere di adottare un impianto organizzativo adeguato ai sensi del riformato art. 2086 c.c., che sia in grado di percepire prontamente la sussistenza di uno stato di crisi e consentire la predisposizione delle misure idonee a fronteggiarlo.

Attraverso la riforma dell'art. 2086 c.c., anch'essa operata dal D.lgs. 14/2019, pertanto, viene ridisegnato il substrato organizzativo necessario ai fini della corretta gestione di una impresa, introducendo il dovere gravante sull'imprenditore di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adeguato alla natura e alle dimensioni della stessa, che possa ritenersi funzionale alla rilevazione tempestiva delle crisi di impresa e delle perdite di continuità aziendale.

Viene altresì richiesta all'imprenditore una pronta attivazione per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti di superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale predisposti *ad hoc* dal nuovo impianto normativo.

Le novità sopra riportate si pongono dunque quali capisaldi del principio della corretta gestione imprenditoriale, richiedendo un continuo sforzo da parte degli imprenditori in ottica di *compliance aziendale*, al fine di istituire – per quanto qui di

interesse – un sistema di gestione contabile e finanziaria volto a permettere l'emersione degli indici di allerta della crisi di impresa.

Viene così assegnato agli amministratori societari un preciso dovere di dare vita o implementare alcuni protocolli organizzativi – pur destinati a variare a seconda delle singole realtà aziendali – che siano in grado di garantire la *bona gestio* organizzativa, amministrativa e contabile.

Ad un primo sguardo, tali doveri paiono non troppo dissimili dagli oneri organizzativi previsti in ottica esimente e di prevenzione della commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001.

Entrambi gli impianti normativi, invero, parrebbero incentrarsi sul ruolo di prevenzione – rispettivamente, delle situazioni di crisi di impresa, da un lato, e del rischio di commissione dei reati presupposto, dall'altro – attribuito all'adozione ed alla efficace attuazione di adeguati assetti organizzativi interni, elevati a cardini della corretta gestione imprenditoriale.

Occorre tuttavia effettuare un doveroso distinguo, che tenga in debito conto le significative differenze esistenti tra i due impianti sopra richiamati, anche al fine di scongiurare pericolose sovrapposizioni concettuali ed interpretazioni promiscue, incidenti negativamente sull'efficacia esimente dei Modelli 231 ovvero sulle finalità di mera allerta dell'assetto organizzativo ex art. 2086 c.c.

Come è noto, infatti, il Modello 231 ha quale unico scopo sancito a livello normativo quello di prevenire, attraverso la fissazione di regole di condotta e di un apparato disciplinare interno, la commissione di determinate tipologie di reati elevati a presupposto della responsabilità amministrativa della persona giuridica.

A tale risultato il D.Lgs. 231/2001 collega la concessione di un importante processo premiale rivolto all'ente e derivante dalla concreta ed efficace adozione e applicazione dei Modelli 231, la quale – con effetti differenti – può avvenire precedentemente alla commissione del reato o successivamente.

In primo luogo, l'attuazione *ante factum* dei Modelli 231, unitamente alla dotazione di un organo idoneo a svolgere la funzione di vigilanza, ha quale principale effetto quello di escludere alla radice la responsabilità dell'ente per i reati commessi dai propri rappresentanti, dirigenti o dipendenti.

In seconda battuta, l'importanza dei Modelli 231 rileva anche per quanto riguarda l'impianto riparatorio *post delictum*; il D.Lgs. 231/2001, infatti, prevede un trattamento premiale per l'ente in caso di un ravvedimento operoso tardivo che indichi la precisa e concreta volontà di contrastare le tendenze devianti già concretizzatesi in seno all'ente stesso.

In definitiva, risulta pacifico come l'obiettivo primario del legislatore nell'elaborazione di tale complesso normativo fosse interamente rivolto all'incentivazione del rispetto delle norme di prevenzione (o riparazione postuma) delle attività illecite poste in essere dai soggetti interni alle imprese, attraverso la previsione di un sistema di esonero da responsabilità proporzionato all'effettivo adeguamento da parte degli enti virtuosi agli oneri gestionali e di controllo previsti dal Decreto.

L'importanza del sistema di *compliance* 231 viene dunque in luce quale complesso di regole autonormate che l'ente decide di adottare allo scopo di prevenire i rischi-reato, obiettivo raggiunto anche attraverso l'attività di vigilanza sul funzionamento ed il rispetto di suddetti Modelli da parte dell'OdV.

Proprio sulla natura ed i caratteri essenziali di questi elementi, nonché sulla precisa finalità preventiva degli stessi si fonda la significativa differenza tra il sistema 231 e l'impianto organizzativo imposto dal novellato art. 2086 c.c.

Quest'ultimo, infatti, non viene richiesto quale presidio volto alla prevenzione delle situazioni di insolvenza che possono generarsi all'interno delle imprese e che – come è noto – potrebbero svilupparsi anche a prescindere da una cattiva gestione da parte dell'imprenditore (si pensi, ad esempio, alle crisi di liquidità derivanti dal mancato o ritardato rientro dei crediti vantati).

Lo scopo dei nuovi doveri organizzativi gravanti sugli amministratori ex art. 2086 c.c. ed art. 3 D.Lgs. 14/2019, riguarda infatti non già la prevenzione del rischio di impresa né tantomeno quella delle situazioni di insolvenza, bensì la mera rilevazione tempestiva della crisi e della conseguente potenziale perdita della continuità aziendale, al fine di permettere – anche attraverso un'efficace gestione interna – di attivarsi prontamente per il superamento delle stesse e garantire il recupero della continuità aziendale.

Appare pertanto pacifica la sostanziale differenza intercorrente tra i due sistemi sopra delineati, la quale dovrà essere altresì tenuta in debito conto nell'ambito degli eventuali sviluppi processuali in materia di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 ovvero in caso di liquidazione giudiziale dell'impresa.

Graverà pertanto in capo agli interpreti l'onere di evitare la commistione dei criteri applicativi dei due sistemi sopra descritti, nonché l'ancor più pericolosa estensione analogica in ambito processuale 231 dei criteri che verranno individuati per attribuire (o escludere) l'efficacia premiale delle procedure di emersione delle crisi di impresa.

Lo sforzo di tenere ben distinti i piani di intervento dei due impianti organizzativi (si ribadisce, preventivo quello 231 e gestionale quello di cui al nuovo Codice) dovrà inoltre estendersi anche con riferimento alle immutate funzioni e attribuzioni dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.231/2001.

Tale organo continuerà ad essere investito del solo compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli 231 e di curarne l'aggiornamento, mentre persisterà ogni esclusione da attività e ruoli decisionali, di controllo o di ingerenza in merito alle scelte aziendali ed alle modalità di gestione dell'impresa e delle sue eventuali crisi di liquidità.

Fatte salve le precisazioni di cui sopra e ribadendo ancora una volta le profonde distinzioni tra i due sistemi e la completa estraneità dell'OdV da qualsivoglia attività gestoria nell'anticipazione delle crisi d'impresa, non si esclude, tuttavia, che la disposizione di cui all'art. 2086 c.c. possa assumere un ruolo pregnante non soltanto come elemento di buon governo, ma altresì in ottica di *compliance* 231.

Sarà infatti possibile che l'adozione di un impianto organizzativo in linea con le esigenze del nuovo Codice apporti, tra il resto, un significativo contributo in termini

di prevenzione di determinate situazioni patologiche che, collateralmente, potrebbero far configurare in capo alla società profili di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 con riferimento alla commissione di reati societari o finanziari previsti nel relativo catalogo.

Lo sviluppo di una *bona gestio* contabile e finanziaria, unitamente all'adozione di un corretto sistema organizzativo interno, in conclusione, non potrà che apportare seri benefici anche al sistema di prevenzione delle ipotesi delittuose, andando pertanto ad agevolare ed implementare la portata applicativa e la funzione esimente del Modello 231.

Da ultimo, occorre accennare ad una modifica intervenuta con riferimento all'assetto organizzativo delle società a responsabilità limitata.

Il D.Lgs. 14/2019 apporta infatti una rilevante (e sotto certi aspetti eccessiva) estensione della portata applicativa dell'art. 2477, comma 2 del c.c. con riferimento ai requisiti ed ai limiti per la nomina obbligatoria degli organi di controllo all'interno delle società a responsabilità limitata.

A seguito della riforma, infatti, le s.r.l. saranno tenute alla nomina obbligatoria dell'organo di controllo qualora la società:

- a) sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) abbia superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
  - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
  - ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
  - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

Tale modifica sembra non essere esente da profili di criticità in quanto potrebbe comportare un considerevole impatto operativo e notevoli conseguenze anche in ottica di scelte imprenditoriali condizionate dai nuovi oneri incidenti anche su imprese di minime dimensioni.

## **7. Note conclusive**

Alla luce della seppur breve descrizione delle principali innovazioni contenute nel nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza appare pacifico come tale provvedimento abbia assolto all'esigenza, sentita ormai come indifferibile, di operare una sistematica riforma della materia dell'insolvenza e delle procedure concorsuali, la cui normativa di riferimento risultava ormai obsoleta e ancorata a principi storico-giuridici appartenenti ad una differente epoca.

Come si è avuto modo di accennare, trattasi di una riforma che nell'intento del legislatore dovrà avere un impatto estremamente rilevante sull'intero panorama imprenditoriale e sul sistema giudiziario interessato dalle procedure di liquidazione giudiziale.

In particolare, a partire dal 15 agosto 2020, data dell'entrata in vigore della maggior parte delle disposizioni del nuovo Codice, verrà posto l'accento sul corretto

sviluppo di tutta una serie di accorgimenti organizzativi e di adempimenti gravanti sugli imprenditori e sugli ulteriori soggetti terzi coinvolti (creditori, organismi, etc.) volti tutti al medesimo fine: l'individuazione anticipata delle situazioni sintomatiche delle crisi di impresa e la pronta composizione delle stesse.

Un impianto normativo che proverà a mettere in risalto non più soltanto l'aspetto repressivo legato alla decozione ed alla causazione dello stato di insolvenza anche a discapito della continuità lavorativa e degli interessi dei creditori, ma che – quantomeno a livello di intenzione – farà della tutela reputazionale e della *compliance* economico-finanziaria il cuore pulsante dell'intero ordinamento.

Si segnala, in conclusione, che il legislatore è attualmente al lavoro per la predisposizione di disposizioni integrative e correttive della novella oggetto di esame.

Tali correttivi dovranno certamente tenere conto delle prime applicazioni delle disposizioni del Codice e far fronte alle principali criticità operative ed interpretative emerse, tra le quali potranno certamente rientrare le estensioni degli obblighi gravanti sulle società a responsabilità limitata ed il mancato recepimento della delega in tema di coordinamento delle previsioni del Codice con le disposizioni in materia cautelare previste dal D.Lgs. 231/2001.

Con riferimento a tale ultimo punto, si sottolinea come la legge delega avesse richiesto di attuare delle misure di coordinamento tra le citate normative in ambito cautelare, in ossequio al principio di prevalenza del regime concorsuale rispetto a quello previsto dal D.Lgs. 231/2001, richiesta tuttavia disattesa dal legislatore delegato, presumibilmente in ragione della necessità di garantire l'uniformità di sistema con quanto previsto per le persone fisiche.

Anche con riferimento a tale ultima problematica, il legislatore sarà chiamato pertanto a valutare l'eventuale adozione di disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 14/2019, le quali – sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 3 della Legge Delega – dovranno essere attuate entro due anni dall'entrata in vigore del Codice.